



Obbligo Pos per gli studi professionali Sanzioni applicabili

In riferimento all'obbligo di accettare, a decorrere dal 30.06.2022, pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica, il quadro operativo dettato dall'art 15 co.4-bis del DL 179/2012 e modificato da ultimo dall'art. 18 co.1 del DL 36/2022 è attualmente il seguente:

Obbligo da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita e di prestazione di servizi (professionisti inclusi) di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

La sanzione prevista è pari ad una misura fissa di 30 euro oltre al 4% dell'importo della transazione per la quale si è opposto il rifiuto ingiustificato al pagamento tramite carta di debito/credito.

La circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza dell'11 luglio 2022 ha esaminato il funzionamento del meccanismo sanzionatorio rilevando che, siccome la violazione della norma nasce con la mancata accettazione da parte del professionista della richiesta del cliente di effettuare il pagamento con la carta, la sanzione può essere applicata solo in tale circostanza. **La eventuale mancata installazione del Pos non è pertanto di per sé sanzionabile fino a quando il cliente non pretenda di pagare con carta e, al rifiuto dell'esercente, non effettui denuncia.**

In pratica la procedura sanzionatoria si attiva con la segnalazione/denuncia del cliente al quale è stato rifiutato il pagamento con carta e successivo intervento dei soggetti preposti al riscontro (Guardia di Finanza, etc.). In mancanza di tale segnalazione non si verifica nessun meccanismo sanzionatorio.

In caso di "oggettiva impossibilità tecnica" relativa alla connessione, funzionamento elettrico o altro non è prevista l'applicazione di sanzioni. Anche in questo caso resta abbastanza complicato, dal punto di vista operativo, fare funzionare il procedimento sanzionatorio in quanto il cittadino/cliente dovrebbe ugualmente segnalare la situazione agli organi preposti al controllo, che dovranno successivamente intervenire per verificare il guasto tecnico.

Non si escludono eventuali aggiustamenti futuri che rendano più snella l'intera procedura.

Luca Grossi - Dottore Commercialista Studio Commerciale Falorni & Grossi